

**TRIBUNALE DI BRESCIA**

**GIUDICE DEL LAVORO**

**RICORSO**

**CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 CPC**

Per ARIANNA CARAVAGGI, nata a Manerbio l'1 luglio 1996, residente in Orzinuovi, c.f. CRVRNN96L41E884B, coll'avv. Paolo Lombardi del Foro di Brescia (c.f. LMBPLA65H15B157F) con studio in Brescia, Via Gramsci n. 30, con pec [paolo.lombardi@brescia.pecavvocati.it](mailto:paolo.lombardi@brescia.pecavvocati.it) e fax 0303751921 quali indirizzi presso cui effettuare e ricevere le comunicazioni e le notifiche

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, in persona del ministro in carica, c.f. 80185250588, legalmente rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA**, con sede in Milano, Via Polesine n. 13, in persona del dirigente in carica, c.f. 97254200153, legalmente rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA – AMBITO TERRITORIALE DI BRESCIA**, c.f. 80049150172, in persona del Dirigente in carica, con sede in Brescia, via San Antonio, legalmente rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato

=====

**OGGETTO DEL GIUDIZIO:** illegittima mancata assunzione in ruolo di docente vincitore di concorso

**FATTO**

1) Con decreto 206 in data 26 ottobre 2023 del Ministro dell'Istruzione e del merito (**doc.1**) venivano dettate le disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria ai sensi dell'art. 59 comma 11 del D.L. n. 73/2021 e successive integrazioni e modificazioni.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 i concorsi venivano indetti su base regionale.

Ai sensi dell'art. 12 c. 1 “*la commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per tipologia di posto.....La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva*



*l'integrazione, nei limiti dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con in candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”, mentre ai sensi dell'art. 12 c. 3 “le graduatorie di merito sono approvate con decreto del dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale...”.*

2) La ricorrente partecipava favorevolmente al concorso per la docenza nella scuola primaria (classe di concorso EEEE), all'esito del quale, con decreto definitivo 3075 del 20 settembre 2024 (**doc.2**) correttivo dei precedenti decreti n. 2984 del 16 settembre 2024 e 3010 del 20 settembre 2024, veniva approvata la relativa graduatoria con 1884 idonei complessivamente (**doc.3**), nella quale la ricorrente ricopriva la posizione n.317 con punti 227,25.

3) Nel frattempo con legge n. 106 del 29 luglio 2024 era stato convertito in legge il decreto legge n. 71 del 31 maggio 2024 e veniva pertanto approvato l'art. 14 bis comma 3 che, dopo il comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 255/2001, a proposito della procedura concorsuale in questione per l'anno scolastico 2024/2025 introduceva il seguente comma 2 bis: “*«2-bis. In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo*



*periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto”.*

4) In virtù dei posti assegnati ai vincitori del concorso, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Lombardia con atto n. 2536 in data 14 agosto 2024 decretava l'elenco delle classi di concorso coi posti accantonati a livello provinciale si sensi del predetto comma 2 bis e riservati ai vincitori del concorso (**doc.4**). Per quanto riguardava la classe di concorso EEEE nella Provincia di Brescia venivano accantonati n. 44 posti (**doc.5**), suddivisi tra le scuole dei vari Comuni secondo il prospetto che parimenti si allega (**doc.6**).

5) Nel frattempo l'ufficio scolastico provinciale di Brescia procedeva a nominare all'inizio dell'anno scolastico 2024/2025, in attesa della definizione di tutte le procedure concorsuali con le relative assegnazioni, i supplenti sulle varie scuole, attingendoli dalle graduatorie di istituto. Vari docenti risultati idonei al concorso predetto venivano assegnati con contratto a tempo determinato fino al 31 dicembre 2024 anche su vari dei 44 posti accantonati e riservati ai vincitori del concorso. Si allegano in proposito (**doc.7**) a titolo di mero esempio gli atti di nomina di:

- Elisa Situra presso l'Istituto Comprensivo di Borgo San Giacomo, dall'atto la stessa risulta ricoprire la posizione n. 120 nelle graduatorie di istituto (la stessa ricopriva la posizione n. 545 nella graduatoria del concorso di merito, v. doc.3);
- Tecla Venturini presso l'Istituto Comprensivo di Borgo San Giacomo, dall'atto la stessa risulta ricoprire la posizione n. 101 nelle graduatorie di istituto (la stessa ricopriva la posizione n. 1781 nella graduatoria del concorso di merito, v. doc.3);
- Arrighini Benedetta presso l'Istituto Comprensivo di Borgo San Giacomo, dall'atto la stessa risulta ricoprire la posizione n. 147 nelle graduatorie di istituto (la stessa ricopriva la posizione n. 327 nella graduatoria del concorso di merito, v. doc.3);
- Silvia Gerri presso l'Istituto Comprensivo di Rudiano, dall'atto la stessa risulta ricoprire la posizione n. 154 nelle graduatorie di istituto (la stessa ricopriva la posizione n. 558 nella graduatoria del concorso di merito, v. doc.3).

Dai predetti atti risulta che i posti così assegnati sono in “*Applicazione D.L. 71/2024*” e che si tratta di “*posti accantonati ai vincitori dei concorsi*”. In quello relativo a Silvia Gerri si afferma che presso l'IC di Rudiano i posti accantonati sono 3 per la scuola primaria (il che corrisponde all'elenco di cui al doc. 6) e pertanto la Gerri ricopre uno di questi.

6) Con successivo atto dell'Ufficio Scolastico Regionale venivano quindi regolamentate le



operazioni propedeutiche al reclutamento del personale a tempo indeterminato, ivi comprese quelle relative alla classe di concorso EEEE, da svolgersi entro il 22 settembre 2024 (**doc.8**).

La ricorrente, risiedendo in Orzinuovi e, in virtù della sua posizione nella graduatoria concorsuale, essendovi posti a sufficienza disponibili nella Provincia di Brescia riservati alla sua classe di concorso, in data 21 settembre 2024 presentava domanda indicando come sede primaria la Provincia di Brescia (**doc.9**).

7) Con atto 50313 in data 23 settembre 2024 (**doc.10**) l'USR Lombardia pubblicava l'elenco dei docenti destinatari di contratto di assunzione in ruolo in base alle domande così presentate (**doc.11**). Detto elenco riguarda pertanto solo ed esclusivamente i docenti vincitori del concorso e dunque ricompresi nella relativa graduatoria di merito (ivi indicata come GM).

8) In detto elenco la ricorrente veniva però assegnata d'ufficio al contingente della Provincia di Cremona (seconda sede da lei prescelta), come si può riscontrare a pag. 9 dove il suo nome, con la posizione 317 da graduatoria di merito con punti 227,25, è destinato appunto alla Provincia di Cremona.

9) In detto elenco risultano assegnati alla Provincia di Brescia, in posizione prioritaria rispetto alla ricorrente in quanto aventi maggior punteggio in graduatoria, n. 26 docenti, alle posizioni di graduatoria nn. 7, 9, 12, 16, 30, 41, 46, 48, 55, 81, 82, 92, 103, 125, 128, 137, 146, 147, 148, 155, 160, 162, 180, 182, 186 e 190.

10) In detto elenco non risultano altri docenti assegnati alla Provincia di Brescia rispetto ai n. 26 suddetti, nonostante i posti da concorso fossero n. 44 e tutti esattamente individuati.

11) La ricorrente, ritenendo di essere stata ingiustamente discriminata rispetto alla nomina, con atto in data 25 settembre 2024 rifiutava di essere destinata alla Provincia di Cremona (**doc.12**).

12) Con atto n. 51176 del 26 settembre 2024 dell'USR Lombardia (**doc.13**) veniva pubblicato l'elenco aggiornato dei docenti incaricati, al netto delle rinunce espresse. Pertanto non compare il nominativo della ricorrente (**doc.13bis**).

13) Con atto n. 51372 del 27 settembre 2024 (**doc.14**) l'Usr Lombardia pubblicava l'elenco dei nominativi dei docenti provenienti dalla Graduatoria di merito del concorso che, già firmatari all'inizio dell'anno scolastico di contratto a tempo determinato, venivano confermati in ruolo nel medesimo posto/cattedra, in numero complessivo di 18 così da integrare il contingente complessivo di 44 dopo i primi predetti 26.

A pag. 1 di detto elenco, in corrispondenza della classe di concorso EEEE della Provincia di



Brescia (id est: BS seguito da numerazione specifica della scuola), risultano pertanto beneficiati:

- n. 4 docenti in posizione migliore rispetto a quella n. 317 conseguita dalla ricorrente nella graduatoria di merito del concorso (v. doc.3) e cioè Silvia Ardemagni, Elisa Comparelli, Sara Dassa e Cristina Bosio;
- n. 14 docenti in posizione peggiore rispetto a quella n. 317 della ricorrente e cioè Silvia Belotti (posizione 1429), Silvia Facchetti (posizione 464), Cristina Fraccaro (posizione 1249), Denise Lancini (posizione 851), Chiara Omodei (posizione 1225), Stefania Sigalini (posizione 962), Alice Serotti (posizione 668), Tecla Venturini (posizione 1781), Silvia Gerri (posizione 558), Benedetta Arrighini (posizione 327), Elisa Stura (posizione 545), Annalisa Bianchi (posizione 383), Miriam Bazzani (posizione 725) ed Asia Ciliberti (posizione 1138).

**14)** A seguito di ulteriori rinunce e della necessità di provvedere ad ulteriori assunzioni, con atto n. 3230 del 24 ottobre 2024 dell'Usr Lombardia (**doc.15**) si ricorreva ad una prima integrazione della graduatoria di merito del concorso, nel limite dei posti banditi, con i candidati che avevano raggiunto il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali e che si trovavano in posizione utile. Si trattava pertanto di elenco (**doc.16**) di docenti tutti con punteggi ancora una volta inferiori a quelli ottenuti dalla ricorrente.

Il primo nominativo di detto elenco, corrispondente a Giulia Bianchini, veniva pertanto individuato come destinatario di contratto di assunzione in ruolo con atto del medesimo ufficio n. 61127 del 12 novembre 2024 (**doc. 17**), unico nominativo per la Provincia di Brescia.

**15)** Il 31 ottobre 2024 partivano le operazioni per le ulteriori assunzioni in varie classi di concorso, come da atto 58313 che si allega (**doc.18**), tra cui non quelle (per ora) della classe di concorso EEEE.

**16)** Con atto dell'8 novembre 2024 (**doc.18 bis**) la Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Orzinuovi dichiarava che i n. 2 posti messi a concorso in detto istituto per la classe EEEE (v.doc.6) non erano stati ancora assegnati ai vincitori del concorso, ma ancora assegnati a docenze brevi.

Anche nell'elenco delle finora assegnazioni dei posti a concorso (**doc.19**) non risultano assegnati i n. 2 posti dell'IC di Orzinuovi (gli unici posti assegnati nella Provincia di Brescia sono evidenziati in colore).

**17)** Negli anni scolastici precedenti a quello 2024/2025 la ricorrente aveva insegnato presso l'IC di Orzinuovi con contratti a tempo determinato (**doc.20**).



**18)** All'inizio del presente anno scolastico 2024/2025 la ricorrente ha sottoscritto contratto a tempo determinato presso l'IC di Orzinuovi fino al 30 giugno 2025 (**doc.21**), pertanto non su posto vacante.

**19)** Onde preservare in ogni caso gli effetti della presente iniziativa giudiziaria la ricorrente ha provveduto in ogni caso a diffidare l'amministrazione convenuta dall'effettuare immissioni in ruolo che possano compromettere ulteriormente i suoi diritti (**doc.22**).

### **DIRITTO**

La vicenda ora in giudizio, seppur possa apparire assai complicata alla luce della documentazione prodotta, in realtà si dimostra davvero semplice.

Il comportamento dell'amministrazione scolastica è stato finora gravemente pregiudizievole rispetto ai diritti spettanti alla ricorrente in virtù del concorso di merito da lei vinto.

Precisiamo subito che non si sta contestando una graduatoria concorsuale, bensì il comportamento del Ministero convenuto e dei suoi uffici territoriali che hanno tenuto/tengono un comportamento successivo alla graduatoria concorsuale contrastante con la medesima.

In virtù della graduatoria definitiva del concorso, la Caravaggi ricopriva la posizione n. 317 (v.doc.3).

I posti assegnati ai vincitori del concorso erano n. 44 per la Provincia di Brescia nella sua classe di concorso EEEE (insegnamento scuola primaria), come da tabella dell'amministrazione (v. doc.5), con i posti esattamente individuati come da elenco di cui all'allegato n. 6 (tra cui n. 2 presso la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Orzinuovi).

La Caravaggi ha quindi fatto domanda di assegnazione per la Provincia di Brescia (v. doc.9), che le è stata respinta.

Le è stata infatti assegnata la Provincia di Cremona (v. doc.11), che è stata rifiutata dalla Caravaggi dal momento che ha ritenuto lesi i suoi diritti (v.doc.12).

Infatti è dimostrato che allorquando l'ufficio scolastico ha assegnato d'ufficio alla ricorrente la Provincia di Cremona, i posti assegnati complessivamente nella Provincia di Brescia erano solo n. 26 (v. doc.11), dunque ben inferiori rispetto ai n. 44 messi a concorso.

Già questo sarebbe sufficiente per ritenere dunque illegittimo il provvedimento di destinazione dell'ufficio scolastico e legittimo il rifiuto della Caravaggi di trasferirsi in altra Provincia.

Il fatto è che l'amministrazione ha giustificato il suo operato richiamando il tenore della legge n. 106 del 29 luglio 2024 di conversione in legge il decreto legge n. 71 del 31 maggio 2024, col quale veniva approvato l'art. 14 bis comma 3 che, ribadiamo, dopo il comma 2 dell'art. 4



del D.L. n. 255/2001, a proposito della procedura concorsuale in questione per l'anno scolastico 2024/2025 introduceva il seguente comma 2 bis: “«2-bis. In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto”.

Si è dunque verificato che all'inizio dell'anno scolastico, durante le fasi di assegnazione, svariati docenti vincitori del medesimo concorso della ricorrente avevano sottoscritto contratti a tempo determinato su posto vacante (dunque con riserva ex lege di supplenza annuale con termine al 31 agosto) con la formula “Applicazione D.L. 71/2024” o “posti accantonati ai vincitori dei concorsi” (v. punto 5 delle premesse e doc.7). Il Ministero, pertanto, nominando tali docenti con contratto a tempo determinato sui posti inclusi nell'elenco dei 44 da concorso, li ha poi nominati in ruolo confermandoli su quei medesimi posti (v. doc.14 bis, in cui sono indicati almeno 14 posti assegnati a docenti in posizione inferiore in graduatoria rispetto a quella della Caravaggi). In ciò richiamando la predetta norma laddove afferma che “I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2024/2025 di un



*contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto”.*

In tal modo svariati docenti che, sebbene vincitori del concorso, avevano però una posizione deteriore in graduatoria rispetto a quella della Caravaggi, hanno ottenuto il ruolo su cattedra in Provincia di Brescia a differenza della ricorrente stessa, la quale invece aveva ottenuto ad inizio anno scolastico solo un contratto di supplenza fino al 30 giugno (v. doc.21) e dunque non su posto vacante, il che non le dava diritto ad essere confermata sul posto.

In tal modo la graduatoria del concorso ne è risultata stravolta, di fatto del tutto pretermessa.

Rammentiamo come l'art. 400 del D.L.vo 297/1994 (Testo Unico Istruzione), per come modificato dall'art. 1 c. 113 della L. 107/2015, ribadisca principi basilari dell'ordinamento testualmente affermando che *“I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio”.*

Pertanto sarebbe stato necessario ed è necessario interpretare il predetto comma 2-bis conformemente ai principi dell'ordinamento, perché se da un lato tale interpretazione compatibile è possibile, da altro lato è tutti gli effetti una illecita elusione di legge quella di mantenere le graduatorie nella forma ma di violarle nella sostanza.

L'amministrazione scolastica avrebbe dunque dovuto procedere ad accantonare i 44 posti del concorso in quanto *“resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato”* per poi assegnarli, nelle operazioni successive, comunque ed in ogni caso ai vincitori del concorso in base alla graduatoria. Questo, ribadiamo, vuol fra l'altro dire rendere i posti *“indisponibili”* ai sensi del secondo periodo del comma 2-bis.

Qualora alcuni vincitori abbiano avuto una supplenza ad inizio anno scolastico su posto vacante, ebbene questi *“sono confermati su tale posto”* ma deve trattarsi di posto attinto da graduatoria diversa da quella concorsuale. In altri termini: nessun vincitore di concorso avrebbe potuto ottenere supplenza su uno di quei 44 posti per poi essere sullo stesso confermato in quanto posto vacante ed a prescindere dalla graduatoria stessa di merito, perché ciò significa privare la graduatoria del concorso di ogni ragione d'essere.

Questo anche perché lo stesso comma 2-bis, nella parte finale, stabilisce che *“Nelle more*





dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto". Deve dunque trattarsi di posti in supplenza breve, comunque senza termine e "fino alla nomina dell'avente diritto".

Invece al "posto vacante" è riservata una supplenza annuale (l'art. 4 c. 1 della L. 124/1999 stabilisce infatti che "Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo" (e l'art. 74 del D.L.vo n. 297/1994 indica che "Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto").

Il che conferma che sui 44 posti riservati al concorso non si sarebbe potuto procedere, all'inizio dell'anno scolastico, con supplenza annuale in quanto posto vacante ma con supplenza breve senza termine e fino alla nomina dell'avente diritto. Il che esclude, pertanto, che sia ammissibile il caso che un vincitore di concorso sia assegnato con supplenza su uno dei 44 posti per poi vederselo confermare in quanto posto vacante.

Il posto vacante che un docente vincitore di concorso può vedersi confermato, dunque, è solo ed esclusivamente un posto vacante risultante da graduatoria diversa da quella del concorso di merito.

Se pertanto un docente vincitore di concorso accetta, all'inizio dell'anno scolastico, una supplenza non fino alla nomina dell'avente diritto ma su posto vacante con supplenza annuale al di fuori dei 44 posti riservati al concorso, ebbene significa che ha accettato di assumere il ruolo su quel posto ai sensi del comma 2-bis.

L'interpretazione organica e coerente della normativa consente pertanto di preservare i diritti e le legittime ragioni di tutti, mentre quella offerta e praticata dall'amministrazione scolastica risulta nei fatti gravemente illegittima.

E per dimostrare quanto sia erronea la condotta del Ministero basta vedere l'evoluzione



successiva delle vicende.

Infatti, a seguito di rinunce ed altre circostanze varie è risultato che per quei 44 posti, dopo i 26 iniziali assegnati secondo la graduatoria del concorso, vi sono state fasi in cui alcuni sono stati assegnati a docenti con punteggi e posizioni grandemente inferiori rispetto a quelli della ricorrente. E ciò senza nemmeno riuscire a completare le nomine, dato che alcuni posti, come quelli di Orzinuovi, risultano ancora scoperti.

Si chiede pertanto che il Tribunale voglia dichiarare illegittimo il comportamento dell'amministrazione e che le sia ordinato di consentire alla ricorrente di assumere il ruolo in uno dei 44 posti che non siano già stati assegnati a chi aveva punteggi migliori della ricorrente stessa e che siano ancora liberi o, in ogni caso, qualora già tutti assegnati, uno dei posti già assegnati a docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Si chiede che gli effetti della sentenza finale siano anticipati da un provvedimento che viene richiesto ex artt. 669 bis e 700 cpc in via d'urgenza.

Sotto il profilo del fumus boni juris si ritiene che le motivazioni sopra estese siano idonee a far ritenere fondata la domanda con immediato impatto. Trattasi peraltro di fondatezza che risulta per tabulas, in base alla documentazione allegata ed alla normativa richiamata, senza alcuna necessità di ulteriore attività istruttoria.

Sotto il profilo del periculum in mora si richiama il fatto che le operazioni di assegnazione delle cattedre in ruolo come da concorso e sulle sedi riservate ai vincitori del concorso stesso non sono ancora concluse. La ricorrente, dunque, sottolinea la necessità che si ottenga con urgenza provvedimento che le consenta di poter godere di quest'ultimo spiraglio lasciato dalle operazioni di scorrimento e nomina. Infatti la nomina immediata su posto attualmente ancora scoperto eviterebbe il rischio alternativo che, una volta ultimate le operazioni con l'occupazione di tutti i posti riservati alla Provincia di Brescia, con l'eventuale esito favorevole del presente giudizio al termine del medesimo si sia poi costretti ad intervenire su assegnazioni oramai completate e dunque nei confronti di docenti già in cattedra.

=====

Tanto premesso si chiede che siano accolte le seguenti

### **conclusioni**

**In via cautelare ed in primis anche *inaudita altera parte*:** siano assicurati in via cautelare gli effetti della domanda svolta nelle successive conclusioni di merito e per l'effetto sia ordinato al



Ministero dell'Istruzione e del Merito, anche attraverso i suoi uffici territoriali regionale lombardo e provinciale bresciano, di porre immediatamente in essere ed adottare tutti i provvedimenti necessari affinché sia consentito ad Arianna Caravaggi di scegliere uno dei 44 posti di cui all'elenco dei posti riservati ai vincitori del concorso ordinario per cui è causa classe di concorso EEEE, esclusi i 30 posti (26 iniziali+4 integrativi) già assegnati ai concorrenti posti in graduatoria in posizione migliore della ricorrente. Si chiede un intervento in primis inaudita altera parte, dal momento che la conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo è oramai questione imminente.

**Nel merito:** previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi a mezzo dei quali alla ricorrente è stato assegnato posto in ruolo nella classe di concorso EEEE nella Provincia di Cremona in luogo di quella di Brescia ed a mezzo dei quali i posti accantonati nella Provincia di Brescia sono stati destinati, oltre ai 30 (26 iniziali + 4 integrativi) già assegnati ai docenti posti in graduatoria concorsuale in posizione migliore rispetto a quella della ricorrente, a quelli posti in posizione peggiore, sia dichiarato illegittimo il comportamento della Pubblica Amministrazione così come il suo diniego di concludere contratto con Arianna Caravaggi per l'assunzione in ruolo nella Provincia di Brescia classe di concorso EEEE; sia dichiarato il diritto della ricorrente ad essere individuata quale destinataria di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato nella classe di concorso EEEE nella Provincia di Brescia esprimendo la scelta di uno dei 44 posti per le assunzioni in ruolo riservati ai docenti vincitori del concorso ai sensi dell'art. 59 comma 11 del D.L. n. 73/2021 e successive integrazioni e modificazioni nella classe EEEE per la Provincia di Brescia, con esclusione dei 30 posti già assegnati ai docenti legittimamente preferiti in ragione della loro posizione in graduatoria; sia ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, anche attraverso i suoi uffici decentrati regionale lombardo e provinciale bresciano, di assumere ogni e qualsiasi provvedimento conseguente al fine di consentire ad Arianna Caravaggi di poter scegliere uno dei predetti posti.

Con riserva del risarcimento danni da richiedere in eventuale successiva sede.

Spese del giudizio rifuse.

Valore della controversia: indeterminato

In via istruttoria: si allegano i n. 23 documenti di cui alla precedente narrativa e così di seguito elencati:

- 1) decreto 206 in data 26 ottobre 2023 del Ministro dell'Istruzione e del merito;



- 2) decreto definitivo 3075 del 20 settembre 2024;
- 3) relativa graduatoria;
- 4) atto n. 2536 in data 14 agosto 2024;
- 5) elenco 44 posti accantonati
- 6) suddivisione tra le scuole dei 44 posti accantonati;
- 7) atti di nomina a tempo determinato di alcuni docenti;
- 8) atto dell'Ufficio Scolastico Regionale di regolamentate delle operazioni propedeutiche;
- 9) domanda della ricorrente con primaria la Provincia di Brescia;
- 10) atto 50313 in data 23 settembre 2024 dell' 'USR Lombardia;
- 11) relativo elenco dei docenti destinatari di contratto di assunzione in ruolo in base alle domande così presentate;
- 12) atto di rinuncia della ricorrente di essere destinata alla Provincia di Cremona;
- 13) atto n. 51176 del 26 settembre 2024 dell'USR Lombardia;
- 13 bis) relativo elenco aggiornato dei docenti incaricati, al netto delle rinunce espresse;
- 14) atto n. 51372 del 27 settembre 2024;
- 14bis) elenco dei nominativi dei docenti provenienti dalla Graduatoria di merito del concorso che, già firmatari all'inizio dell'anno scolastico di contratto a tempo determinato, venivano confermati in ruolo nel medesimo posto/cattedra, in numero complessivo di 18 così da integrare il contingente complessivo di 44 dopo i primi predetti 26;
- 15) atto n. 3230 del 24 ottobre 2024 dell'Usr Lombardia;
- 16) relativo elenco in integrazione della graduatoria di merito del concorso
- 17) atto n. 61127 del 12 novembre 2024 di integrazione della graduatoria;
- 18) atto 58313 di avvio delle operazioni per alcune classi di concorso tra cui non EEEE;
- 18 bis) dichiarazione dell'8 novembre 2024 della Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Orzinuovi;
- 19) elenco delle finora assegnazioni dei posti a concorso da cui non risultano assegnati i n. 2 posti dell'IC di Orzinuovi;
- 20) contratti della ricorrente relativi agli anni scolastici precedenti;
- 21) contratto della ricorrente a tempo determinato presso l'IC di Orzinuovi fino al 30 giugno 2025;
- 22) missiva pec di diffida alle amministrazioni scolastiche.

Con osservanza.



*Avv. Paolo Lombardi – Via Gramsci n. 30, Brescia*

Brescia, li novembre 2024

avv. Paolo Lombardi

